Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 909.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, concluso a Washington il 6 novembre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 8, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Washington tra l'Italia ed il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, il 6 novembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1947 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA — MERZAGORA — CORBELLINI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 95. — FRASCA

Accordo tra il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia e il Governo d'Italia.

Premesso, che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 57, approvata l'11 dicembre 1946, ha creato un Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia (d'ora in avanti chiamato: Fondo);

Premesso, che il Fondo ha attualmente delle risorse e dovrà ricevere altre risorse ed attività che il Comitato Esecutivo del Fondo ha stabilito dovranno essere messe in parte à disposizione dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia;

Premesso, che il Governo italiano (d'ora in avanti chiamato: il Governo), desidera che l'assistenza del Fondo a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici sia praticata nell'ambito del suo territorio;

Premesso, che rappresentanti del Fondo e del Governo hanno considerato la necessità di tale assistenza in Italia;

Premesso, che il Governo ha presentato il suo programma di assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici, ed ha redatto dei piani di operazione per l'adeguata utilizzazione e distribuzione di forniture o di altra assistenza che il Fondo potrà fornire, e che il Fondo ha approvato la propria partecipazione ai suddetti piani.

Il Governo ed il Fondo hanno quindi stabilito quanto segue:

Art. 1

Fornitura di merci e servizi

A) Il Fondo, in base alla propria determinazione dei fabbisogni e nei limiti delle sue risorse, fornirà viveri ed altre merci e servizi per il soccorso e l'assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia.

B) Il Governo, in conformità dei piani di operazioni che saranno di volta in volta concordati secondo quanto contenuto al seguente punto *C*) di questo articolo fornirà viveri (ed altri programmi speciali) per i bambini, gli adolescenti, le gestanti e le nutrici in Italia, e si impegna di far sì che i viveri e le merci fornite dal Fondo siano distribuiti alle suddette persone in conformità dei summenzionati piani di operazioni.

C) L'Ammontare e la natura dei viveri e delle merci che dovranno essere rispettivamente forniti dal Fondo e dal Governo a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia saranno fissati di volta in volta per quei periodi susseguenti di attività che saranno ritenuti opportuni, in seguito a reciproca consultazione ed intesa tra il Fondo ed il Governo.

D) Il Fondo non farà nessuna richiesta, e non avrà alcun diritto al pagamento in valuta estera per le merci e per i servizi da esso forniti in base alla presente Convenzione.

Art. 2

Trasferimento e distribuzione di merci

A) Il Fondo pur mantenendo la proprietà delle merci fino a che non siano consumate o usate dall'ultimo ricevente a cui tali merci sono destinate, darà in consegna le merci al Governo, o a quegli enti nel territorio italiano concordemente stabiliti dal Governo o dal Fondo, per la distribuzione per conto del Fondo a beneficio dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia in conformità dei piani di operazioni di volta in volta approvati ed in base alle direttive che regolano l'attività del Fondo.

B) Il Governo distribuirà le merci fornite dal Fondo in conformità dei piani di operazioni approvati a mezzo

degli enti o degli organi di volta in volta concordati dal Governo e dal Fondo.

C) Il Governo si impegna a vigilare a che le merci siano dispensate o distribuite equamente ed efficacemente in base alle necessità, senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, di credo, di nazionalità o di politica. I piani di razionamento in vigore all'atto dell'approvazione dei singoli piani di operazioni di cui alla sezione *B*) dell'art. 1 non potranno essere modificati a cagione delle merci fornite dal Fondo, in modo tale da ridurre le razioni per i bambini, gli adolescenti, le gestanti e le nutrici.

D) Resta stabilito che le merci e i servizi forniti dal Fondo devono intendersi in aggiunta e non in sostituzione degli oneri di bilancio stabiliti dal Governo per attività simili.

E) Il Governo è d'accordo che il Fondo potrà a sua discrezione contrassegnare le merci da lui fornite ove lo ritenga necessario per indicare che le merci in questione sono intese ad aiutare ed assistere i bambini, gli adolescenti, le nutrici e le gestanti sotto gli auspici del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia.

F) Nessuno che riceva merci fornite dal Fondo dovrà direttamente o indirettamente essere tenuto al pagamento del costo delle merci.

G) Il Governo si impegna a provvedere alla ricezione, sbarco, immagazzinamento, trasporto e distribuzione delle merci fornite dal Fondo, e a sostenere tutte le spese o i costi di gestione e di amministrazione sostenuti in valuta italiana e nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3

Esportazioni

Il Governo prende nota che non potrà aspettarsi che il Fondo fornisca, per l'aiuto e l'assistenza dei bambini, degli adolescenti, delle nutrici e delle gestanti, in base alla presente Convenzione, quelle merci che il Governo esporta o che siano di genere consimile, salvo speciali casi che possano sorgere e che dovranno essere sottoposti al Comitato Programmi.

Art. 4

Registrazione e rapporti

A) Il Governo manterrà quelle regolari registrazioni contabili e statistiche delle operazioni del Fondo necessarie per scaricare le responsabilità del Fondo, e si consulterà con esso, a richiesta, circa il mantenimento di tali registrazioni.

B) Il Governo fornirà al Fondo le registrazioni, i rapporti e le informazioni relativi alla esecuzione dei piani approvati e che il Fondo ritenga necessari per scaricarsi delle sue responsabilità.

Art. 5

Rapporti fra il Governo ed il Fondo per l'esecuzione del presente Accordo

A) Il Governo ed il Fondo riconoscono che al fine di porre in esecuzione i termini del presente Accordo è necessario stabilire una stretta e cordiale relazione di collaborazione rispettivamente fra i rappresentanti del Governo e del Fondo al livello degli organi esecutivi. A tal fine si stabilisce che il Fondo provvederà a fornire funzionari regolarmente autorizzati che risiederanno in Italia e che saranno a disposizione: per la consultazione e per la cooperazione con i competenti funzionari del Governo, in relazione alla spedizione, ricezione e distribuzione delle merci fornite dal Fondo; per esaminare e rivedere le necessità dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia, per l'aiuto contemplato dal presente Accordo; per informare la Direzione Generale del Fondo sul programma di operazioni previsto dall'Accordo e su ogni altro problema che il Governo potrà sottoporre al Fondo o ai suoi rappresentanti in relazione all'aiuto e all'assistenza ai bambini, agli adolescenti, alle gestanti ed alle nutrici in Italia.

B) Il Fondo stabilisce che, per gli scopi summenzionati, manterrà un ufficio nella capitale del Governo, mediante il quale si possano mantenere i contatti con i funzionari ed attraverso cui condurre i suoi principali affari. La nomina del Capo della Missione è soggetta al gradimento del Governo italiano.

C) Il Governo faciliterà l'impiego da parte del Fondo di cittadini di nazionalità italiana, come funzionari, impiegati od altro, secondo le necessità per eseguire le funzioni del Fondo, giusta il presente Accordo.

D) Il Governo permetterà ai funzionari autorizzati dal Fondo di poter esaminare registri, libri contabili, altri documenti relativi alla distribuzione delle merci fornite dal Fondo in modo da soddisfare il Fondo in relazione alla esecuzione da parte del Governo delle norme del presente Accordo. Inoltre il Governo permetterà che i funzionari autorizzati del Fondo abbiano piena libertà di osservare di quando in quando ed in località diverse la distribuzione delle merci, di esaminare i metodi e la tecnica di distribuzione, e di fare segnalazioni in merito, alle competenti autorità governative.

E) Il Governo provvederà a sostenere il costo di tutte le spese del Fondo in Lire italiane per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento del suo ufficio, ivi compresi i salari e gli stipendi del personale assunto in Italia e le indennità di missione per il personale straniero.

I bilanci preventivi concernenti le spese di cui al presente paragrafo saranno concordati tra il Governo ed il Fondo di volta in volta come da richiesta di una delle due parti.

F) Il Governo provvederà per tutti gli impiegati del Fondo, aventi diritto a tutte le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati privati italiani.

Art. 6

Esenzione delle tasse

Il Fondo, nell'adempimento delle finalità proposte godrà delle agevolazioni seguenti:

1. Esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli Enti locali, tranne i casi in cui la legge civile li pone a carico dell'altro contraente.

2. Libera importazione con esenzione doganale per le merci ed i materiali importati in Italia per l'esecuzione dei programmi previsti dal presente Accordo.

3. Tariffe vigenti per gli uffici delle amministrazioni dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche.

Art. 7
Privilegi e facilitazioni

A) Il Governo accorda al Fondo ed al suo personale di nazionalità non italiana e non permanentemente residente in Italia la più larga ospitalità e le maggiori concessioni e facilitazioni possibili in base alle leggi italiane in vigore.

B) Gli stipendi per il personale del Fondo non di nazionalità italiana e non residente in Italia saranno esenti da tasse ed oneri di qualsiasi specie imposti dal Governo o da qualsiasi altra autorità pubblica in Italia.

C) Il Governo si assumerà l'espletamento e la soluzione di tutte le cause per azioni di danni contro il Fondo o per conto di esso, e contro il suo personale in Italia o per conto di esso per fatti avvenuti nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 8
Pubblicità

Il Governo collaborerà con il Fondo dandogli modo di rendere di pubblica ragione le informazioni riguardanti la consegna e la distribuzione di merci fornite dal Fondo.

Art. 9
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo sarà considerato come entrato in vigore il 1° settembre 1947. Esso rimarrà in vigore fino a tre mesi dopo che tutte le merci fornite dal Fondo saranno definitivamente consumate. In caso di controversia circa l'esecuzione dei termini del presente Accordo, la questione sarà definita dal Comitato Programmi del Dipartimento Esecutivo del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia.

I testi italiano ed inglese sono ambedue autentici.

Fatto in Washington, il 6 novembre 1947

Per il Fondo internazionale di Emergenza per l'Infanzia
MAURICE PATE

Per il Governo d'Italia
ALBERTO TARCHIANI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

---

15 settembre 1947

On. Avv. Montini,

1. Sono molto lieto per i progressi che sono stati realizzati nelle negoziazioni per l'Accordo I.C.E.F., e confido che si possa addivenire alla firma entro pochissimi giorni.

Vi sono tuttavia alcuni punti che desidererei chiarire:

2. *Spese di transito.* — L'I.C.E.F si è preoccupato per le spese di transito per le merci destinate ad altri paesi e che dovranno attraversare il territorio italiano. Ho ricevuto istruzioni dal sig. Pate di informarLa che l'interpretazione del Fondo dell'art. 2, par. *G*) dello schema di accordo è che tali spese di transito siano incluse tra quei costi di trasporto che, in base al suddetto articolo, debbono essere sostenuti dal Governo. Le spese a carico del Governo per il transito di tali merci sarebbero considerate come un contributo ufficiale e non rimborsabile del Governo italiano all'I.C.E.F. Il Fondo considera essenziale l'accettazione da parte del Governo della suddetta interpretazione dell'art. 2, *G*), e Le sarei grato di una conferma ufficiale sull'accordo del Governo su tale punto. E' previsto che il tonnellaggio ed il valore delle merci in transito non supereranno il tonnellaggio ed il valore delle merci assegnate all'Italia, e benchè non sia per il momento possibile dare delle cifre esatte, il tonnellaggio in questione non dovrebbe superare le 4000 tonnellate nei prossimi sei mesi.

3. *Proprietà delle merci.* — Sono anche stato incaricato di informarLa che il paragrafo *a*) dell'art. 2°, ove è detto che il Fondo mantiene la proprietà di tutti i rifornimenti fino a che essi non siano definitivamente consumati dai destinatari, è una clausola standard che è stata inserita nell'accordo per tutti i Paesi dietro specifica richiesta dei Paesi contribuenti. Tale clausola naturalmente non implica in alcun modo una mancanza di fiducia verso il Governo.

4. *Personale.* — Si prevede che, finchè le assegnazioni all'Italia rimangono al volume attuale, il personale dell'Ufficio dell'I.C.E.F. in Italia non supererà i cinque stranieri e i diciassette italiani. Può darsi naturalmente che sia necessario aumentare questo numero nel caso che le assegnazioni all'Italia dovessero essere aumentate.

5. *Carburanti.* — E' inteso che il Governo italiano metterà a disposizione un'assegnazione di benzina e provvederà al garage ed alle riparazioni per i veicoli del Fondo per l'esecuzione degli incarichi di ufficio, delle ispezioni, ecc.

6. *Assegnazioni dal Fondo Lire.* — E' mia opinione che le spese in lire del Fondo saranno fronteggiate con uno stanziamento dal Fondo Lire U.N.R.R.A., previo accordo del Governo e dell'U.N.R.R.A.

Le sarò grato se vorrà con cortese sollecitudine confermarmi che Ella è d'accordo sui punti sopra esposti.

S. M. KEENY
Rappresentante del Fondo in Italia

On.le Lodovico MONTINI
Presidente della Delegazione Italiana - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A.
Il Presidente

Ref. N. 011238

Roma, 27 settembre 1947

Caro Sig. Keeny,

mi riferisco alla Sua lettera del 15 settembre 1947, e sono lieto di informarLa che il Governo concorda con i vari punti esposti nella Sua lettera.

Per quanto riguarda le spese di transito delle merci I.C.E.F., desidero tuttavia chiarirLe che l'impegno del

Governo deve intendersi limitato alle spese in lire per il trasporto attraverso il territorio italiano delle merci sbarcate nel porto di Trieste e destinate all'Austria ed alla Cecoslovacchia; è inteso inoltre che tali merci non dovranno, in tonnellaggio ed in valore, superare quelle fornite all'Italia dal Fondo.

Per quanto riguarda il primo piano di assegnazioni, deciso dal Comitato Programmi dell'I.C.E.F nella recente sessione di Parigi, il contributo del Governo, per fronteggiare tali spese di transito, non supererà i 10 milioni di lire.

L'Ufficio del Fondo in Italia provvederà alle spese relative, su uno speciale capitolo del suo bilancio, utilizzando all'uopo le somme che gli saranno anticipate dal Governo italiano. Il Governo farà fronte a tale impegno, come a tutti gli impegni finanziari derivanti dall'esecuzione dell'Accordo con l'I.C.E.F., mediante le disponibilità del Fondo Lire U.N.R.R.A.

Desidero inoltre chiarirLe il significato e la portata del paragrafo *A* dell'art. 7 dell'Accordo tra il Governo e l'I.C.E.F.

In base a tale articolo il Governo concederà al Fondo tutte le agevolazioni e le facilitazioni consentite dalla legge italiana per quanto riguarda il soggiorno in Italia dei suoi funzionari, la libertà di corrispondenza e di comunicazioni telefoniche, la libera tenuta di archivi, ed in genere per quanto riguarda le pratiche relative all'attività del Fondo in Italia ed alla residenza in Italia dei suoi funzionari.

D'altra parte il Governo, con il paragrafo *C* dell'art. 7 dell'Accordo, si assume l'impegno della difesa legale del Fondo e del suo personale nell'esercizio delle sue funzioni, ponendo quindi il Fondo stesso, almeno sotto questo aspetto, su di un piano analogo a quello delle altre Amministrazioni statali.

La ringrazio, caro Sig. Keeny, per la collaborazione che ha voluto dare al Governo per la negoziazione di tale Accordo, e La prego gradire i miei migliori saluti.

AVV. LODOVICO MONTINI

Mr. S. M. KEENY
Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

AUTORIZZAZIONE FONDO LIRE

Ai sensi dell'art. 5 (*c*) dell'Accordo Supplementare in data 19 gennaio 1946, tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; e

Con riferimento a:

a) l'Accordo stipulato tra il Governo italiano e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia;

b) il paragrafo 6 di una lettera inviata dal rappresentante in Italia del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia in Italia al Presidente della Delegazione del Governo italiano in data 15 settembre 1947, in cui si faceva richiesta che le spese in lire del Fondo fossero sostenute da uno stanziamento dal Fondo Lire;

c) una risposta dal Presidente della Delegazione del Governo italiano al rappresentante in Italia del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia in data 27 settembre 1947,

il Governo d'Italia, rappresentato dall'avv. Ludovico Montini Presidente della Delegazione del Governo italiano per i Rapporti con l'U.N.R.R.A.; e

l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione, rappresentata dal Sig. S. M. Keeny rappresentante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'U.N.R.R.A.,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Che tutte le somme necessarie per il funzionamento del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia in Italia incluse le spese di trasporto per quelle merci in transito attraverso l'Italia e destinate ad altri paesi, ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia, siano prelevate dal Fondo Lire.

Roma, 29 settembre 1947

Rappresentante dell'Ufficio
Regionale Europeo dell'U.N.R.R.A.
S. M. KEENY

Per il Governo italiano
AVV. LUDOVICO MONTINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

FONDO INTERNAZIONALE DI EMERGENZA PER L'INFANZIA

Roma, 6 settembre 1947

Egregio Avv. Montini,

il Sig. Pate, direttore esecutivo del Fondo, mi incarica di comunicarLe una importante decisione che è stata presa dal Comitato Programmi nella sua recente riunione a Parigi. E' stato deciso che l'I.C.E.F. pagherà i noli oceanici per le merci mandate ai vari paesi richiedenti, se tali paesi non desiderano pagare essi stessi i noli. Tuttavia, nel caso in cui un paese paghi i noli oceanici, le somme spese a tale scopo saranno aggiunte agli stanziamenti per quel paese, e saranno forniti ulteriori viveri fino a coprire tali somme.

I noli oceanici pagati dal Governo italiano in lire saranno accreditati in dollari, al tasso di cambio diplomatico, come aggiunta allo stanziamento per l'Italia. Questa nuova decisione significa che i paesi riceveranno beneficio, sotto forma di ulteriori assegnazioni di viveri, per ogni somma da essi spesa per noli oceanici relativi ai rifornimenti I.C.E.F.

Sinceramente suo

S. M. KEENY

AVV. Lodovico MONTINI
Presidente della Delegazione Italiana ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1948.

Nomina di agenti di cambio della Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma;

Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti venticinque posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1) Wis Catone fu Roberto; 2) Paoncelli Giuseppe fu Francesco; 3) Rimini Riccardo fu Giacomo; 4) Natali Giorgio di Tito; 5) Menzocchi Augusto di Alberto, partigiano; 6) Anastasi Mario fu Raffaele; 7) Picarelli Adolfo fu Saverio; 8) Ascoli Giuseppe fu Roberto, ex combattente; 9) Salvati Antonio fu Tommaso; 10) Rossi Massimiliano fu Francesco; 11) Giovannola Sergio di Alessandro, ex combattente; 12) Garulli Costantino fu Alfredo; 13) Fogliani Mario di Umberto, ex combattente; 14) Cavazzini Pietro fu Amerigo; 15) Cella Giuseppe fu Virgilio; 16) Rosa Leonardo di Nicola Giovanni; 17) Vallone Felice fu Vito, ex combattente; 18) Tosi Oscar fu Giuseppe; 19) Gaffino Federico di Giovanni; 20) Ballarini Franco di Raffaele, ex combattente; 21) Menichelli Umberto fu Francesco; 22) Oberlechner Renato fu Luigi; 23) Giannini Carlo Alberto fu Luigi; 24) Cartoni Giuseppe fu Salvatore, ex combattente; 25) Petriconi Amerigo fu Alcibiade, ex combattente, invalido.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 379

(3336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1948.

Nomina di agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Napoli;

Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti diciannove posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1) Squadrilli Achille fu Luciano; 2) De Santis Ettore fu Antonio; 3) D'Alessandro Gustavo fu Luigi, ex combattente; 4) Guarnieri rag. Umberto fu Antonio, ex combattente; 5) Gamboni dott. Pasquale fu Paolo, ex combattente; 6) Squadrilli Alessandro fu Luciano; 7) Focas rag. Giorgio di Sofocle; 8) Ruggiano rag. Fortunato fu Gaetano, ex combattente; 9) Pennarola Carlo di Pasquale; 10) De Capoa rag. Enrico fu Michele; 11) Grimaldi dott. Bruno di Paolo; 12) Rinaldi Goffredo fu Guglielmo; 13) Salvati Antonio fu Tommaso; 14) D'Errico dott. Amedeo di Silvestro; 15) De Capoa rag. Mario fu Michele; 16) Frezza dott. Ignazio fu Carlo; 17 Fusco avv. Salvatore fu Ugo, ex combattente; 18) Pane dott. Ettore fu Vincenzo; 19) De Asmundis rag. Renato fu Ferdinando.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 376. — GRIMALDI

(3339)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1948.

Nomina di agenti di cambio della Borsa valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Bologna;

Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti due posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I signori Lodi avv. Renzo di Ettore e Pallotti dottor Pietro fu Alfonso sono nominati agenti di cambio della Borsa valori di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 378. — GRIMALDI

(3337)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1948.

Nomina di agenti di cambio della Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze;

Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti dieci posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Firenze;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1) Landi Mario fu Giuseppe, ex combattente; 2) Bordi Bruno di Andrea; 3) Dani Luigi fu Donato; 4) Canepa Pietro di Giuseppe; 5) Betti Agostino fu Nicola; 6) Jacomelli Cesare di Adriano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 377. — GRIMALDI

(3338)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Salerno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di commissario del Consorzio agrario provinciale di Salerno al dott. Nicola Lettieri, in sostituzione del dott. Bruno Berti;

Decreta:

Il dott. Nicola Lettieri è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Salerno, in sostituzione del dott. Bruno Berti.

Roma, addì 9 luglio 1948

Il Ministro: SEGNI

(3290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carleton W. Washburne, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(3237)

In data 18 giugno il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Helen M Bailey, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3238)

In data 18 giugno 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John J. Degan, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(3239)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Narni (Terni), di un mutuo di L. 1.817.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3191)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noto (Siracusa), di un mutuo di L. 1.424.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3192)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quiliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quiliano (Savona), di un mutuo di L. 178.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3193)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loano (Savona), di un mutuo di L. 314.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3194)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1948, registro n. 14 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (Agrigento), di un mutuo di L. 212.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3189)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 657.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3190)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Olbia (Sassari), di un mutuo di L. 666.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3195)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3196)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1948, registro n. 14 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.244.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3197)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.966.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3198)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa trasportatori S.C.A.T., con sede in Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1948, i poteri conferiti al sig. avv. Salvatore Mango, commissario della Società cooperativa trasportatori S.C.A.T., con sede in Palermo, sono prorogati al 4 gennaio 1949.

(3281)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 77

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 62876 di L. 826 annue, intestato a Zuccala Ignazio fu Luigi, domiciliato in Torino, con ipoteca dotale a favore di Carbone Lodovica, moglie del titolare, ed esibito a questa Amministrazione per essere tramutato in titoli al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 giugno 1948.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3142)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 78

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 673726 di annue L. 63, intestato a Lentini Gelsomina fu Nicola moglie di Gioiosa Francesco, dom. a Rionero in Vulture (Potenza), vincolata come dote della titolare ed esibito a quest'Amministrazione per la rinnovazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3143)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 76

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 103737 di L. 38,50 annue, intestato alla Confraternita laicale del SS.mo Corpo di Cristo in Caturano riunito a Macerata Marcianise (Caserta).

Essendo il detto certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1948 - N. 123

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,30
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % 1936	89,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 luglio 1948 - N. 124

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,60
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	92,60
Redimibile 3,50 % 1934	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % 1936	89,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,15
Id. 5 % convertiti 1951	99,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	824775	Ruggieri Roberto fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Ruggieri Michele Antonio fu Gaetano, dom. in Palermo	101,50
P. R. 3,50 % (1934)	408714	Come sopra	815,50
Id.	409069	Ruggieri Roberto fu Gaetano, interdetto sotto la tutela del fratello Michele Antonio, dom. a Palermo	154 —
Id.	387620	Ruggieri Roberto fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Ruggieri Michele Antonio fu Gaetano, dom. a Palermo	7 —
Id.	299433	Ruggieri Roberto fu Gaetano, interdetto sotto la curatela provvisoria del fratello Michele Antonio, dom. a Malta	84 —
Id.	300748	Società operaia di mutuo soccorso Umberto I, con sede in Chiaramonte Gulfi (Siracusa)	140 —
Id.	70419	Giordano Prospero fu Rosario, dom. a Tusa (Messina)	420 —
Id.	514710	Mazza Maria Pierina di Prospero, moglie di Cavallo Luigi, dom. a Torino, vincolata	4.872 —
Cons. 3,50 % (1906)	776675	De Gaetano Giuseppina di Felice, nubile, dom. a Giffoni sei Casali (Salerno)	143,50
Rendita 5 %	206960	Legato Olivicciani in Pescia (Pistoia), amministrato dal locale E.C.A.	205 —
P. R. 3,50 % (1934)	507771	Mesolella Ugo fu Stanislao, minore sotto la patria potestà della madre Pozzuoli Margherita fu Paolo vedova Mesolella, dom. a Sparanise (Napoli)	175 —
Cons. 3,50 % (1902)	39514 (solo nuda proprietà)	Cavagnaro Giuseppina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Notari Carolina fu Fortunato vedova Cavagnar Emilio, domiciliata a Livorno, con usufrutto a quest'ultima	539 —
Id.	39515 (c. s.)	Cavagnaro Maria fu Emilio, nubile, domiciliata a Livorno, con usufrutto come sopra	539 —
Id.	39516 (c. s.)	Cavagnaro Giulio fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Notari Carolina fu Fortunato vedova Cavagnaro Emilio, dom. a Livorno, con usufrutto a quest'ultima	539 —
Rendita 5 %	65944 (c. s.)	Serafini Sauli Maria fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Motolese Maria Saveria fu Ciro, dom. in Montesardo, fraz. di Alessano (Lecce), con usufrutto a Caputo Marianna fu Tommaso vedova Serafini Sauli Gaetano, dom. in Montesardo	5.000 —
Id.	65945 (c. s.)	Serafini Sauli Rosaria fu Bartolomeo, minore, ecc.; come sopra	5.000 -
Id.	65946 (c. s.)	Serafini Sauli Anna fu Bartolomeo, minore, ecc., come sopra	5.000 —
Id.	65947 (c. s.)	Serafini Sauli Gaetana fu Bàrlomeo, minore, ecc., come sopra.	5.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3146)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1466, che approva le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1948
Registro Marina militare n. 14, foglio n. 220. — CILLO

Notificazione di concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo presso l'Accademia navale di Livorno alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali delle scuole di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto del registro degli atti di nascita;
3) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto l'assentimento;

4) certificato di buona condotta;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;
7) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;
8) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 4) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) 4 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) 14 ai laureati;

c) 2 agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa Marina, di concerto con il Ministri per la marina mercantile ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

Membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

Un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto,

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

Numero della prova	MATERIE DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima del-l'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento di cultura generale	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione su argomento formante oggetto del programma degli esami orali	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua come specificato nella nota *B*	—	8 ore	2
	Esame orale.			
4	1° gruppo . . .	—	50 min.	2
	a) diritto e procedura civile .	2		
	b) » costituzionale	2		
	c) » amministrativo . .	2		
	d) » e procedura penale	2		
	e) » internazionale marittimo.	2		
5	2° gruppo	—	20 min.	2
	f) diritto della navigazione con particolare riguardo alla navigazione marittima	2		
	g) Cultura militare	2		
6	3° gruppo	—	30 min.	2
	h) matematica	2		
	i) fisica	2		
	l) geografia	2		
	m) economia politica	2		
	n) statistica.	2		
7	Lingua straniera (1)	—	10 min.	1

(1) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.

Nota *A)* — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto.

Nota *B)* — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più la aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministro accolga la domanda, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

TESI I.

Nozione del diritto: diritto oggettivo e soggettivo; diritto pubblico e diritto privato Fonti del diritto: leggi; regolamenti; consuetudine; usi Efficacia della legge nel tempo e nello spazio Interpretazione delle leggi.

TESI II.

Atti e fatti giuridici in generale Rapporti giuridici Negozio giuridico e suoi elementi Persone fisiche e persone giuridiche Condizioni che determinano e modificano la capacità delle persone.

TESI III.

Cittadinanza domicilio, residenza e dimora Assenza e dichiarazione di morte presunta.

TESI IV.

Matrimonio Filiazione Adozione Affiliazione Patria potestà Tutela ed emancipazione Infermità di mente, interdizione e inabilitazione Atti dello stato civile; ordinamento dello stato civile.

TESI V

Delle successioni in generale Successioni legittime Successioni testamentarie Successione dei legittimari Divisione Donazioni.

TESI VI.

Dei beni in generale loro classificazione Possesso: effetti del possesso; azioni possessorie Proprietà: concetto; contenuto e limitazioni del diritto; modi d'acquisto Servitù: modi di costituzione ed estimazione.

TESI VII.

Delle obbligazioni Diverse specie Loro effetti Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse Modi di estinzione, novazione e prescrizione.

TESI VIII.

Dei contratti Varie specie e requisiti essenziali Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali Interpretazione dei contratti.

TESI IX.

Trascrizione Diritti di prelazione Tutela giurisdizionale dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali; giudizio di cognizione.

DIRITTO COSTITUZIONALE

TESI I.

Diritto costituzionale Nozioni di Stato Le varie forme di governo Governo rappresentativo in particolare Governo costituzionale e governo parlamentare.

TESI II.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

TESI III.

Potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

TESI IV.

Il potere esecutivo o di governo Il Capo del Governo Il Consiglio dei Ministri Nomina e revoca dei Ministri Responsabilità politica dei Ministri.

TESI V.

Il potere legislativo Il Senato Sua composizione La Camera dei deputati Sua composizione La procedura per l'approvazione della legge Decreto-legge e decreto legislativo.

TESI VI.

Il potere giudiziario Ordinamento giudiziario La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale Competenza dei giudici per materia, valore e territorio I gradi di giurisdizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TESI I.

Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Fonti del diritto amministrativo Accentramento e decentramento.

TESI II.

Amministrazione centrale e locale Ministeri Attribuzioni dei Ministri Obblighi e diritti dei pubblici funzionari Il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego.

TESI III.

Il Consiglio di Stato Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

TESI IV.

Funzione censoria nel Governo costituzionale Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI V

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso Tutela e vigilanza dello Stato.

TESI VI.

Comuni - Il Sindaco La Giunta Il Consiglio comunale Loro attribuzioni.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

TESI I.

Fondamento del diritto di punire La legge penale Le principali innovazioni del nuovo Codice penale Codice e leggi complementari La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

TESI II.

Dei reati in generale Delitti e contravvenzioni Classificazione dei reati Elementi del reato Subbietto attivo Concorso di più persone nello stesso reato Subbietto passivo ed oggetto Volontà Dolo e colpa Fatto Consumazione Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti del reato Della recidiva.

TESI III.

Delle pene Nozioni di pena Pene principali ed accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili.

TESI IV.

Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia - Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti Contro l'ordine pubblico Contro l'incolumità pubblica Contro la fede pubblica.

TESI V.

Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio Contro la moralità pubblica ed il buon costume Contro l'integrità e la sanità della stirpe Contro la famiglia.

TESI VI.

Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

TESI VII.

Nozioni del processo penale Ordinamento giudiziario e competenza Azione penale Suo esercizio Querela Azione civile nascente da reato Parti nel processo penale - Difesa Istruzione.

TESI VIII.

Atti di polizia giudiziaria Cenni sulla istruzione sommaria Arresto e libertà provvisoria Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

TESI I.

Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto marittimo in particolare Codificazione e unicazione del diritto marittimo.

TESI II.

Il campo del diritto internazionale marittimo. L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

TESI III.

La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

TESI IV.

Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento acque navigabili.

TESI V.

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine e i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria - Rappresaglia.

TESI VI.

Il diritto di preda nella guerra marittima Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

TESI VII.

Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

TESI I.

Il diritto della navigazione: concetti generali e sua autonomia. Cenni sulla legislazione italiana in materia marittima dal Codice della marina mercantile al Codice della navigazione. Partizioni del Codice della navigazione.

Fonti del diritto della navigazione. Conflitti di leggi in materia di navigazione (le disposizioni preliminari del Codice della navigazione).

TESI II.

Organi amministrativi della navigazione marittima. Il demanio marittimo. Attività amministrativa, polizia e servizi dei porti (pilotaggio, rimorchio, lavoro portuale).

TESI III.

Regime amministrativo della nave: ammissione della nave alla navigazione (individuazione, requisiti di nazionalità, iscrizione e abilitazione alla navigazione, dismissione della bandiera e cancellazione dai registri); navigabilità della nave: documenti di bordo.

TESI IV.

Polizia della navigazione: partenza e arrivo delle navi; polizia di bordo; polizia sulle navi in corso di navigazione. Atti di stato civile. Navigazione da diporto. Pesca marittima. Cabotaggio.

TESI V.

Costruzione della nave Proprietà della nave (proprietà, comproprietà) Impresa di navigazione: armatore; società di armamento fra comproprietari; raccomandatario.

TESI VI.

Personale marittimo Ordinamento amministrativo; il personale marittimo nell'impresa di navigazione (comandante di nave equipaggio). Contratto di arruolamento: formazione, effetti, cessazione e risoluzione, diritti derivanti dalla cessazione e risoluzione, rimpatrio, disposizioni varie.

TESI VII.

Contratti di utilizzazione della nave: locazione, noleggio, trasporto. Contribuzioni alle avarie comuni Urto di navi - Assistenza, salvataggio, ricupero, ritrovamento di relitti di mare Assicurazioni marittime Privilegi ed ipoteche.

TESI VIII.

Istruzione preventiva Cause marittime (cause per sinistri marittimi: controversie del lavoro); competenza; procedimento avanti i comandanti di porto; procedimento avanti i Tribunali e le Corti di appello. Liquidazione delle avarie comuni Attuazione della limitazione del debito dell'armatore Esecuzione forzata e misure cautelari.

TESI IX.

Reati in materia di navigazione marittima - Disposizioni penali del Codice della navigazione Applicabilità delle disposizioni; disposizioni generali Delitti Contravvenzioni Disposizioni processuali Disposizioni disciplinari: infrazioni e pene disciplinari; disposizioni processuali.

TESI X.

Legge di guerra e di neutralità: disposizioni speciali per la guerra marittima: operazioni belliche Controlli della navigazione marittima. contrabbando di guerra, blocco marittimo, assistenza ostile, visite, catture e distruzioni di navi mercantili Trattamento degli equipaggi e dei passeggeri Corrispondenza postale Risarcimento dei danni Giudizio delle prede.

CULTURA MILITARE

TESI I.

Leva marittima: soggezione alla leva marittima - Classi di leva Chiamata Arruolamento Obblighi di servizio Autorità preposte alle operazioni di leva marittima - Consigli di leva e loro competenza Note preparatorie e liste di leva Chiamata e sessioni di leva Esame personale Arruolamento e invio alle armi Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva Ferme di leva e ferme volontarie Ritardi alla presentazione alle armi Riduzioni e facilitazioni di servizio Dispense ed esenzioni Congedo illimitato e congedo assoluto Anticipato congedo ai militari di leva o volontari Arruolamenti eccezionali Renitenza Diserzione Sanzioni penali per reati in materia di leva marittima Ritardi ai congedamenti Richiami alle armi (testo unico approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

TESI II.

Ordinamento della Marina militare Servizio navale Servizio dipartimentale marittimo Servizi centrali Servizi speciali Istituti e scuole della Marina Militare.

Corpi militari della Marina e loro funzioni Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178 e legge 30 dicembre 1932, n. 1613).

TESI III.

Ordinamento del C.E.M.M.: Personale volontario e di leva Categorie del personale Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli dell'esercito Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità Tirocini pratici e corsi per il personale di leva Passaggio nel personale volontario Speciali vincoli di servizio Corsi di istruzione per il personale volontario Classifiche Varie specie di ferma Rafferme Proscioglimenti Trasferimenti Congedamenti e riammissioni in servizio Richiami (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 1914, modificato con la legge 15 giugno 1933, n. 778).

TESI IV.

Cenni sul potere marittimo: Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione Scambi e rifornimenti porti).

TESI V.

Difesa costiera: Ostruzioni retali; armi subacquee; sbarramenti Servizi di dragaggio.

TESI VI.

Segnalamento marittimo: servizi semaforici, portolani.

MATEMATICA

TESI I.

A) Calcolo dei radicali Cenno sulle potenze con esponenti frazionari Sistemi di equazioni di 1° grado.

B) Proporzioni fra grandezze Similitudini fra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni.

C) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

TESI II.

A) Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni riducibili al 2° grado Sistema di equazioni di grado superiore al primo.

B) Area dei poligoni Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

C) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti Applicazione delle tavole trigonometriche alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

TESI III.

A) Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi.

B) Rette e piani nello spazio Ortogonalità e parallelismo - Diedri Triedri Angolidi Poliedri.

C) Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

TESI IV.

A) Equazioni esponenziali Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

B) Equivalenza dei solidi Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera.

C) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti Determinazione di un angolo quando è dato il valore della sua funzione circolare e viceversa.

TESI V.

A) Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza Misura di un arco e dell'area di un settore circolare.

C) Applicazione della trigonometria piana Raggi dei circoli circoscritto ed inscritto Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di n lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

FISICA

TESI I.

Meccanica: Moto uniforme e moto uniformemente vario Moti periodici; circolare e oscillatorio Concetto di forza ed unità statica di essa Equilibrio di forze complanari o comunque disposte; equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia Proporzionalità fra forza e accelerazione Massa Unità dinamica di forza Uguaglianza fra azione e reazione Caduta dei gravi liberi Oscillazione del pendolo.

TESI II.

Lavoro ed energia Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione Equilibrio dinamico nelle macchine Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo Conservazione dell'energia Trasmissione della pressione dei fluidi Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare riguardo all'atmosfera Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi Moto dei fluidi: pompe Moto di un solido immerso in un fluido (applicazioni alle navi, ai dirigibili e ai velivoli) Cenno sulle azioni molecolari e sulla pressione osmotica Concetto di pressione.

TESI III.

Termologia Concetto di temperatura: misura della temperatura Concetto di quantità di calore; caloria Calore specifico e capacità termica Cenno sulla propagazione del calore Nozione di dilatazione termica Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica del gas Temperatura assoluta Cambiamento di stato Il primo principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria Il secondo principio della termodinamica Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

TESI IV.

Acustica: Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice Timbro di un suono Cenno sui fenomeni di interferenza Intervalli musicali Cenno sulla riproduzione dei suoni.

TESI V.

Elettrologia e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono Condensatori L'effetto Volta e la pila elettrica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende Principali fenomeni di magnetostatica Azione magnetica terrestre Campo magnetico prodotto da una corrente Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.) Calore prodotto dalla corrente: applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

TESI VI.

La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie: dissociazione elettrolitica Accumulatori La corrente nei gas; ionizzazione Raggi catodici e raggi X Cenno sui fenomeni di radioattività Induzione elettromagnetica Corrente alternata Cenno sugli alternatori, motori e dinamo Trasformatori statici Telefono Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica Onde elettromagnetiche: loro produzione e mezzi per riceverle Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

TESI VII.

Ottica riflessione e rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili Occhio e strumenti ottici più usati Dispersione della luce Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice Cenno sulla natura elettromagnetica della luce Radiazioni non visibili Cenni di spettroscopia.

GEOGRAFIA

TESI I.

A) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti Carte geografiche e topografiche: loro lettura.

B) Divisione politica della Terra I grandi Stati moderni.

TESI II.

A) Distribuzione delle terre e dei mari Le grandi linee del rilievo terrestre Il mare e i suoi fenomeni Atmosfera e climi.

B) Gli Stati di Europa Loro importanza politica ed economica Il problema demografico.

TESI III.

A) Origine delle roccie Fossili e loro importanza Breve riassunto delle ere geologiche Comparsa dell'uomo sulla terra.

B) L'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale Gli italiani all'estero Il Mediterraneo e l'Italia.

TESI IV.

A) Razze, popoli e nazioni Distribuzione attuale degli uomini Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente Agglomeramenti umani e loro diversi tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia Razze, popoli, religioni Interessi italiani.

TESI V.

A) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacciai, delle acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre.

B) Geografia generale fisica, economia e politica dell'Africa Le colonie italiane in particolare.

TESI VI.

A) Calore terrestre Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici Origine dei rilievi terrestri.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Oceania Le terre polari.

TESI VII.

A) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime, mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazione mondiale Migrazioni storiche e attuali Colonie e loro tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica delle Americhe Gli italiani nelle Americhe.

ECONOMIA POLITICA

TESI I.

Utilità e utilizzazione dei beni - Elementi della produzione.

TESI II.

Lo scambio dei beni Teoria della domanda e della offerta.

TESI III.

Del salario Leggi del salario nell'economia liberista.

TESI IV.

Il valore e le leggi relative.

TESI V.

La circolazione dei beni La moneta Lo scambio internazionale.

TESI VI.

La distribuzione della ricchezza.

STATISTICA

TESI I.

La funzione del procedimento induttivo nell'indagine statistica Concetto di statistica.

TESI II.

Rilevazione e spoglio dei dati statistici Organi preposti alle rilevazioni statistiche Il dato statistico Le tabelle statistiche Valutazione critica dei dati Scoperta ed eliminazione degli errori L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

TESI III.

Metodologia statistica Comparabilità dei dati Comparabilità ottenuta mediante rapporti, medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

TESI IV.

La regolarità dei fenomeni statistici Cenni sul principio di probabilità Legge dei grandi numeri.

TESI V.

Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia Censimento e classificazioni Densità della popolazione Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

TESI VI.

Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: a) censimenti industriali e agricoli; b) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

(3226)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso ad ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto pari numero in data 1° giugno 1948, col quale veniva nominato ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona il dott. prof. Maccolini Roberto;

Vista la dichiarazione di non accettazione della nomina rilasciata in data 21 giugno u. s. dal dott. prof. Maccolini Roberto;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — E' preso atto della non accettazione della nomina da parte del dott. Maccolini Roberto;

2. — Il dott. Vivoli Ferruccio, compreso nella graduatoria al secondo posto, è nominato ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro giorni 15 dalla notifica del presente decreto.

Il sindaco di Ancona è incaricato della notifica stessa al nominato, residente nel comune di Bologna, via Bagni di Mario n. 13, e dell'esecuzione.

A cura di questa Prefettura sarà provveduto alle prescritte inserzioni e pubblicazioni del presente decreto.

Ancona, addì 1° luglio 1948

Il prefetto: MARTA

(3287)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso ad ufficiale sanitario titolare del comune di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Decreta:

(*Omissis*).

E' approvata la seguente graduatoria d'idoneità del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di La Spezia:

1) Imbasciati prof. dott. Bruno, punti 171/200.

(*Omissis*).

La Spezia, addì 19 giugno 1948

Il prefetto: MOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Decreta:

(*Omissis*).

Il prof. dott. Bruno Imbasciati fu Giuseppe è nominato ufficiale sanitario titolare del comune di La Spezia col trattamento economico ed a tutte le altre condizioni stabilite nel bando di concorso e nell'apposito regolamento comunale.

(*Omissis*).

Il nominato dovrà assumere servizio entro il 15 luglio prossimo venturo a pena di decadenza, previa prestazione della prescritta promessa solenne.

(*Omissis*).

La Spezia, addì 19 giugno 1948

Il prefetto: MOCCIA

(3288)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.